

CAMERA DEI DEPUTATI

ESAME DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N° 3921/B, RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N° 196, CONSEGUENTI ALLE NUOVE REGOLE ADOTTATE DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEGLI STATI MEMBRI"

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO E APPROVATI DAL PARLAMENTO

La Camera, premesso che:

- l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, definisce l'ambito delle amministrazioni pubbliche cioè gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari;
- a norma del successivo comma 3 si conferma inoltre che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche viene effettuata dall'ISTAT con cadenza annuale entro il 31 luglio, con proprio provvedimento da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*;
- la norma citata fissa il principio della condivisione delle responsabilità delle amministrazioni pubbliche rispetto al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- la definizione dell'ambito di definizione delle pubbliche amministrazioni appare coerente con le regole europee codificate nel Patto di stabilità e crescita che implicano il rispetto di una serie di obiettivi economico-finanziari, che fanno riferimento al conto della pubblica amministrazione, il cui raggiungimento dipende dalle scelte e dai comportamenti di soggetti istituzionali diversi, caratterizzati da significativi livelli di autonomia finanziaria;
- ai fini del rispetto degli obiettivi economico-finanziari stabiliti dal Patto di stabilità e crescita, che fanno riferimento al conto della pubblica amministrazione, sarebbe necessario distinguere i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari al solo scopo statistico-economico la cui rilevanza finanziaria non ha alcun impatto sui parametri stabiliti a livello europeo,

impegna il Governo

a prevedere una o più disposizioni al fine di determinare l'esclusione, dalla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, degli enti e delle società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle amministrazioni pubbliche.

9/3921-B/3.De Micheli (PD).

La Camera, premesso che:

- il provvedimento in esame parzialmente riscrive le norme sul ciclo annuale di bilancio, adeguandole alle disposizioni comunitarie in materia di controllo sui bilanci degli Stati;
- in tale ambito sono modificate le norme della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;
- tra i principi della legge n.196 è previsto che:
 - 1) le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;
 - 2) per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica;
 - 3) la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* a tutto ciò sottende il concetto che le amministrazioni pubbliche siano centri di costo e pertanto devono condividere gli obiettivi di finanza pubblica;
- esistono delle amministrazioni che tuttavia non costituiscono un centro di costo, quanto piuttosto un «centro di ricavo», la cui rilevanza finanziaria non ha alcun impatto sul conto economico dello Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere le amministrazioni che non rappresentino un «centro di costo» dalla ricognizione annuale a cura dell'ISTAT, che viene effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9/3921-B/12. Marinello (PDL), Torrisi (PDL), Cesario (IR).